

Terzo settore: scadenze al 2019

Gli obblighi di pubblicazione dei contributi per la trasparenza, slittano al 2019

Pubblichiamo il testo di un articolo del Sole 24 Ore, uscito lo scorso 3 marzo. Aiuta a fare chiarezza sugli obblighi dettati dalla Riforma, in particolare su quello di pubblicare i contributi percepiti dalla Pa. Sul nostro sito, pubblicheremo tutte le novità che man mano si presenteranno: continuate a seguirci.

*No profit. Chiarimenti del governo sull'obbligo di pubblicare i contributi percepiti dalla Pa. **Gli obblighi di trasparenza per gli enti del Terzo settore slittano al 2019.** Già una prima interpretazione dell'Anac, nei giorni scorsi, era andata in questa direzione. Adesso, però, arriva anche una conferma diretta da parte del Governo. Il ministero dello Sviluppo economico, in una nota indirizzata al Consiglio di Stato, fornisce una sua interpretazione delle norme inserite nella legge sulla concorrenza (legge 124 del 2017). E spiega che rientrano nel perimetro del nuovo obbligo solo «gli importi percepiti a decorrere dall'1 gennaio 2018».*

***Per la pubblicazione, insomma, si potrà aspettare febbraio del 2019.** Anche se, sulla materia, deve ancora pronunciarsi proprio Palazzo Spada, la strada da seguire sembra a questo punto tracciata. **La norma in questione - va ricordato - si applica ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con la Pa.** Questi soggetti devono pubblicare, «entro il 28 febbraio di ogni anno», nei propri siti o portali digitali le informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi di tipo economico. Insomma, la sezione «Amministrazione trasparente» dovrebbe diventare una realtà anche per gli enti non commerciali.*

Per il 2018, però, la legge non dava indicazioni chiare. Dopo che l'Anac, nei giorni scorsi, ha fornito qualche prima risposta sul tema, adesso il Mise interviene, chiedendo al Consiglio di Stato di pronunciarsi. In questa missiva viene, però, citata un'interpretazione del ministero del Lavoro, che spiega: «Si deve ritenere che costituiscono oggetto dell'obbligo di



pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall'1 gennaio 2018, la cui pubblicità dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019». Un'interpretazione diversa renderebbe, di fatto, la norma retroattiva, perché gli enti non commerciali dovrebbero pubblicare i dati relativi alle rendicontazioni 2017. Se questa seconda linea fosse considerata corretta, dice ancora il Mise, «tutti gli operatori si troverebbero nella situazione di non aver raccolto alcun dato in maniera strutturata e sistematica almeno per i primi nove mesi del 2017», quando queste norme non erano ancora in vigore. Sul piano pratico, allora, è molto più

sensato considerare la norma applicabile alle erogazioni effettuate nel 2018, che andranno poi registrate e pubblicate con i bilanci 2019. «Questa impostazione - dice il Mise - consentirebbe alle istituzioni competenti di fornire linee guida per porre rimedio alla scarsa chiarezza della disciplina». Per chiudere il cerchio, poi, andrebbe chiarito anche un altro elemento, spiegando chi ha competenza ad effettuare i controlli sugli enti. Allo stato attuale, infatti, la legge non indica esplicitamente l'Anac che, avendo già poteri su altri adempimenti simili, sarebbe il candidato naturale. Su questo il Consiglio di Stato dovrà rispondere al ministero.

Fonte: Sole 24 Ore / Forum Solidarietà Parma